

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

17.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BISI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età. (1259) . . . . .	159
LAI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizione per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1266). . . . .	160
VISCO, <i>Relatore</i> — DALL'ORTO, GAETANI LIVIO, PRESIDENTE, LAGHI, MUZZARINI, TASSINARI, <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> .	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1258) . . . . .	164
ADINOLFI, <i>Relatore</i> — VIOLA, TASSINARI, <i>Ministro per l'agricoltura e le foreste</i> , GAROGLIO, GERVASIO, MORIGI, FEROLDI, DALL'ORTO, ORSOLINI-CENCELLI, MUZZARINI, PRESIDENTE.	
Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi della provincia di Pisa e di Lucca. (1260)	172
GAROGLIO, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(*E presente il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Tassinari*).

PRESIDENTE avverte che sono in congedo i Consiglieri nazionali Chiari, Costa, De la Forest, Feltri, Ferrari Angelo, Gottardi, Pareschi, Pottino di Capuano, Proserpio, Savini, Sertoli e Vezzani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che sono stati richiamati alle armi i camerati Aimi, De la Forest, Gaetani Livio, Gottardi e Moroni Eduardo, ed esprime loro il più affettuoso e invidioso saluto.

Dà il benvenuto nella Commissione al Consigliere nazionale Michelini di San Martino.

ATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono stati autorizzati a partecipare alla riunione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Del Bufalo, Gervasio, Pazzagli e Morigi.

**Discussione del disegno di legge: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età. (1259)**

LAI, *Relatore*, rileva come, durante la guerra, l'inconveniente che le organizzazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricol-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tura avevano più volte rilevato, e cioè la mancanza di mano d'opera, si è accentuato, ed è stato quindi necessario ricorrere all'assunzione di uomini che, pur avendo superato i sessantacinque anni, e non essendo nel pieno vigore delle forze, sono ancora capaci di lavorare bene perchè hanno una notevole esperienza.

Il disegno di legge in esame mira a utilizzare queste energie e a porre le organizzazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nella condizione di poter assistere questi lavoratori in caso di infortunio, estendendo ad essi l'assicurazione obbligatoria.

Pone in rilievo la tempestività del provvedimento in questo periodo in cui le campagne hanno maggiore bisogno di lavoratori, per la partenza dei giovani chiamati a combattere e ad affermare il diritto della Patria.

Proponendo l'approvazione del disegno di legge, esprime il voto che le sue disposizioni rimangano in vigore anche dopo la guerra.

PRESIDENTE si rende interprete del pensiero e del sentimento della Commissione rilevando che, mentre i giovani della terra formano il nucleo più numeroso dei battaglioni che sono in linea, i vecchi contadini vengono impegnati con tutte le loro forze superstiti e con tutta la loro pratica, frutto di una vita laboriosa, a sopperire nei campi al lavoro dei giovani. Il provvedimento in esame vuol essere perciò anche premio per la loro laboriosa fatica.

AIMI ritiene che sarà opportuno chiarire che l'applicazione delle disposizioni della presente legge avrà luogo a partire dal 10 giugno 1940-XVIII, cioè da quando è incominciata la guerra.

GERINI fa presente che per coloro che fossero incorsi in un infortunio prima dell'entrata in vigore della legge, l'Istituto Nazionale Fascista di Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro si potrebbe trovare in difficoltà per l'accertamento dell'infortunio stesso.

PRESIDENTE osserva che le parole « per la durata della presente guerra » significano evidentemente che il provvedimento avrà retroattività dall'inizio della guerra. Se poi vi saranno delle difficoltà pratiche, saranno gli organi tecnici a farle presenti.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. (1966)**

VISCO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame risponde ad una necessità assoluta, che fu già fatta presente in seno alla Commissione degli affari interni durante la discussione, avvenuta il 3 giugno 1940-XVIII, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVII, n. 2222. Insieme col disegno di legge fu allora approvata una mozione, la quale sostanzialmente ne infirmava l'efficacia ed il valore. La mozione formulata dai camerati Fioretti Arnaldo, Andriani, Leva e Dall'Orto, era del seguente tenore:

« La Commissione, pur essendo convinta che la legge in esame e segnatamente gli articoli 1 e 6, così come formulati, possano nell'attuazione pratica dar luogo ad inconvenienti, specie per la mancanza di un organo snello e rapido che coordini e regoli le funzioni di approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile in tempo di guerra, rendendosi conto che si tratta di conversione in legge di un decreto già in vigore da due mesi e che la speciale situazione del Paese non consente ritardi di sorta, approva all'unanimità la legge.

« Tuttavia formula il voto che il Governo, nelle forme e nei modi che riterrà migliori, crei — come previsto dalla legge 3 giugno 1925-III n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra (articolo 4, lettera e) — un organo centrale unitario per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile in tempo di guerra, dal quale dipendano tutti gli altri organi centrali e periferici ».

Fa presente che il disegno di legge in esame, deferendo al Ministero per l'agricoltura e le foreste tutti i poteri necessari per regolare l'alimentazione nazionale, risolve pienamente la questione nel senso prospettato dai camerati della Commissione degli affari interni.

Esso, inoltre, apporta alla legge precedente alcune importanti innovazioni e semplificazioni.

Al Ministero per l'agricoltura e le foreste si danno tutti i poteri necessari per far funzionare i vari servizi. Esso può disporre la requisizione di tutti i mezzi che servano per la conservazione degli alimenti; e quella dei

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mezzi di trasporto necessari per la distribuzione delle varie derrate alimentari onde poter superare situazioni difficili, come ad esempio quelle che si sono incontrate di recente per il trasporto del frumento e dei grassi.

Inoltre, il disegno di legge ha carattere unitario, in quanto le sue disposizioni vanno dal Ministero — Direzione Generale dell'Alimentazione — agli organi provinciali dell'alimentazione, i quali dipendono direttamente dal Ministero, attraverso i Prefetti, e fino ai Comuni, i cui Podestà assumono tutti i poteri per regolare l'alimentazione nell'ambito della loro giurisdizione.

Ricorda che il Regio decreto-legge, così come era stato presentato, non aveva tenuto conto delle penalità da infliggere ai violatori delle norme in esso contenute, sicchè è stato necessario integrarlo con altri articoli, di cui si propone l'aggiunta nell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Fa poi presente che mancano al Ministero per l'agricoltura e le foreste i poteri per provvedere alle spese necessarie per l'impianto dei nuovi uffici, senza seguire tutta la trafila ordinaria, che richiederebbe un tempo enorme, frustrando la tempestività del provvedimento. Occorrerà, quindi, aggiungere al disegno di legge un articolo, col quale si dia al Ministero per l'agricoltura e le foreste la facoltà di provvedere all'impianto di questi uffici in deroga alle norme comuni dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del Regio decreto-legge.

## ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

All'uopo:

a) dispone censimenti e denunce obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;

c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna provincia e degli altri territori da

rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilità;

e) vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attività e assicurarne il funzionamento;

f) stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;

g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

h) procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonchè agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari;

i) in generale provvede a quanto è necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.

Per le aziende e stabilimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VISCO, *Relatore*, propone di aggiungere alla lettera e) dell'articolo 1 le parole: « con facoltà di modificare le norme riguardanti la composizione e le caratteristiche dei prodotti alimentari ».

Fa presente che molto spesso, il Ministero per l'agricoltura e le foreste può trovarsi nelle condizioni di dover modificare alcune caratteristiche fissate per legge come è avvenuto recentemente per l'acidità dell'olio. Si dovrebbe, ogni volta, provvedere alla emanazione di una nuova disposizione. È, quindi, opportuno semplificare le cose, conferendo senz'altro questa facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Osserva poi che per le deficienze di latta e di stagno, converrà emanare speciali norme per l'adozione di sostanze antifermentative, da impiegare per la conservazione in scatola di alcuni prodotti. Propone, perciò, la seguente altra aggiunta alla lettera e): « e d'accordo col Ministro degli interni, di emanare norme per la conservazione degli stessi ».

DALL'ORTO chiede che si chiarisca che cosa si intenda, alla lettera e), per « conservazione »; si può intendere o fraintendere con-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

servazione nei magazzini, mentre crede che si intenda invece parlare di involucri e di confezioni.

VISCO, *Relatore*, osserva che si tratta della conservazione a mezzo di involucri, in sostituzione della latta.

GAETANI LIVIO fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 1 contempla il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno per le aziende e gli stabilimenti di cui alla lettera e), quindi sono superflue, nell'emendamento proposto, le parole « d'accordo col Ministro dell'interno ».

VISCO, *Relatore*, dichiara di togliere dal suo secondo emendamento le parole « d'accordo col Ministero dell'interno », e riunisce i due emendamenti nell'unico seguente:

« ... con facoltà di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi ».

PRESIDENTE pone a partito quest'emendamento.

(È approvato).

Avverte che il camerata Costa ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: salvo quanto è disposto al successivo articolo 7.

VISCO, *Relatore*, rileva che questo emendamento non ha ragione d'essere, perchè concerne una facoltà che il Ministro ha già.

Propone di aggiungere alla lettera h) le seguenti parole: « Gli organismi così costituiti agiscono alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE pone a partito questa modifica.

(È approvata).

Avverte che, all'ultimo comma, sarà bene sostituire alla frase « Per le aziende e stabilimenti di cui alla lettera e) » l'altra: « Per i provvedimenti di cui alla lettera e) ».

Pone a partito questa modifica.

(È approvata — Si approva l'articolo 1 emendato — Si approvano senza discussione gli articoli 2, 3, 4 e 5).

## ART. 6.

I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse è un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Prefetto.

Il direttore prende gli ordini dal Prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il Prefetto è coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal Prefetto che lo presiede, dal Segretario federale, dal vice Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Fiduciaria dei Fasci femminili della provincia, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura e dal Direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Al Comitato speciale che avrà per segretario il Direttore della Sezione, possono di volta in volta essere aggregati altri componenti del Comitato di presidenza.

Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Avverte che il camerata Costa ha presentato il seguente emendamento:

Al 4° comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « o esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria ».

VISCO, *Relatore*, è di parere che quest'emendamento possa accogliersi, tenendo conto che questi esperti possono essere chiamati di volta in volta e soltanto quando se ne ravvisi la necessità. Propone, però, di modificare il comma nel modo seguente:

« Dal Comitato speciale che avrà per segretario il Direttore della sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del comitato di presidenza o esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria ».

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, fa presente che secondo la legge precedente il Comitato dell'alimentazione era costituito da diciotto membri, ma poichè era pleutorico, si è ridotto a 5 o 6.

VISCO, *Relatore*, insiste per l'accoglimento dell'emendamento, ritenendo giusto che quando vi sono, nel Comitato, particolari

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

problemi da esaminare, possa essere sentito il rappresentante della categoria particolarmente ad essi interessata, per esprimere il suo parere. Del resto egli non ha voto, ma espone soltanto le necessità della categoria che rappresenta.

PRESIDENTE osserva che la dizione: « esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria » presuppone tutta una speciale diversa procedura, che ora non si può seguire, essendo stata modificata la struttura del Comitato speciale. Propone che si dica, invece: « esperti delle organizzazioni sindacali di categoria ».

LAGHI propone che invece di « possono di volta in volta essere sentiti » si dica « debbono ecc. », perchè si tratta di materia delicata, ed è giusto che i rappresentanti delle organizzazioni periferiche abbiano una responsabilità e l'assolvano, anche perchè sono gli elementi più direttamente e continuamente interessati alle questioni da esaminare.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, ritiene che basti lasciare la parola « possono »: sempre che vorranno, saranno ugualmente sentiti.

LAGHI non insiste.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento dei camerati Costa e Visco nella forma seguente:

« Dal Comitato speciale che avrà per segretario il direttore della Sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza o esperti delle organizzazioni sindacali di categoria ».

(L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 6 modificato — Si approva senza discussione l'articolo 7).

## ART. 8.

Per quanto concerne la distribuzione delle derrate nei Comuni provvedono i Podestà sulla base delle direttive emanate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed in base alle norme di esecuzione della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Avverte che il camerata Costa ha presentato il seguente emendamento.

*Sostituire le parole*: « Per quanto concerne la distribuzione delle derrate nei comuni provvedono i Podestà », *colle altre*: « la distribuzione delle derrate nei comuni è disciplinata dai Podestà ».

VISCO, *Relatore*, chiede che si precisi la differenza fra la parola « disciplinare » e la parola « provvedere ». Fa presente che si tratta di una questione molto delicata. Se il Prefetto del capoluogo della provincia ha per tutta la provincia una sua diretta responsabilità per la ripartizione e l'approvvigionamento, e la esercita per mezzo della Sezione dell'alimentazione, è bene che anche i Podestà abbiano in ogni comune della provincia la loro responsabilità diretta.

PRESIDENTE osserva che, trattandosi di direttive che valgono per la provincia, il Podestà non fa che applicare una disciplina che è generale per tutta la provincia. Egli non può provvedere direttamente, neanche in casi eccezionali.

VISCO, *Relatore*, ritiene che allora sarebbe meglio dire: « dà norme » oppure « dà ordini ».

DEL BUFALO prospetta un caso particolare. Per la distribuzione dell'olio il Ministero stabilisce che ogni cittadino debba averne tanti grammi. L'olio sarà distribuito agli organi all'uopo creati. Se questi organi, come è accaduto, si trovano nella impossibilità, per una ragione qualunque, non dipendente o dipendente da loro, di provvedere, può il Podestà, rimanendo entro i limiti stabiliti dal Ministro, valersi degli ammassi locali per dare ai suoi concittadini quello che la legge stabilisce?

PRESIDENTE ripete che il Podestà, di propria iniziativa, non può prendere alcun provvedimento; egli soltanto vigila perchè la legge sia rispettata. E per questo che è bene sostituire alla parola « provvede », l'espressione: « la distribuzione delle derrate nei comuni è disciplinata dai Podestà ».

MUZZARINI ritiene che vi sia un equivoco. Praticamente il Podestà non provvede alla distribuzione dei generi, ma provvede bensì alla raccolta di tutti gli elementi per il fabbisogno dei comuni e deve esercitare il suo controllo. Il Podestà ha quindi anche la responsabilità di far pervenire ai comuni i quantitativi necessari; e in questo senso egli provvede.

Osserva, tuttavia, che rientra nella competenza e responsabilità del Podestà lo stabilire la quantità di grano, olio, ecc. che occorre per la sua città. In questo senso si può dire che i Podestà provvedono, e non che si limitano ad esercitare un controllo.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, ritiene che sulla sostanza vi sia

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'accordo di tutti, in quanto i compiti del Podestà sono disciplinati dalla legge.

Si può quindi approvare l'articolo nel testo ministeriale.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 8.

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 9).

## ART. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione.

VISCO, *Relatore*, rileva che il Ministero dell'agricoltura deve svolgere per l'alimentazione del paese un'azione continuativa, nel tempo; e quindi avrà bisogno sempre di emanare Regi decreti.

Propone, perciò, che invece che « Con decreto Reale » si dica, in principio dell'articolo: « Con Regi decreti ». Fa poi presente la necessità che il Ministro dell'agricoltura possa procedere alle spese necessarie per l'organizzazione dei nuovi uffici destinati ad assicurare l'alimentazione del Paese nelle attuali contingenze, senza tutte le consuete formalità che farebbero trascorrere prima molti mesi.

Propone, quindi, che l'articolo sia così formulato:

« Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme e i mezzi occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione ».

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, accetta questa modifica dell'articolo.

PRESIDENTE pone a partito il nuovo testo dell'articolo 10.

(È approvato).

Dà lettura degli articoli 11 e 12 nel nuovo testo proposto dal Governo con l'articolo unico del disegno di legge.

## ART. 11.

È abrogato il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella

legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del presente decreto.

Ai reati preveduti dai detti articoli si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

(È approvato).

## ART. 12.

Continuano ad avere vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge quale risulta in seguito alle modificazioni apportate agli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. (1258)**

ADINOLFI, *Relatore*, osserva che per l'applicazione della legge del 10 giugno 1937-XV, n. 1266, fondamentale per la viticoltura, si erano determinati degli inconvenienti, specialmente per quanto riguardava la consegna delle percentuali di vino destinate alla distillazione e per quanto riguardava i calcoli che l'Ente nazionale per la distillazione doveva fare in favore di coloro che avevano consegnato la vinaccia a sconto del vino, onde questi produttori venivano soltanto in primavera a conoscenza del quantitativo che effettivamente dovevano consegnare; ma più di tutto per quanto riguardava la impossibilità, da parte dell'Ente della distillazione, di ottenere dagli inadempienti il pagamento del vino che non era stato consegnato. Fin dal principio si era richiesto che l'Ente potesse esperire la procedura esattoriale, ma il Ministro per la

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

grazia e giustizia si era rifiutato, di modo che l'Ente si veniva a trovare nella condizione di dovere perseguire trenta o quarantamila inadempienti e quindi istituire trenta o quarantamila giudizi in tutta Italia, cosa praticamente impossibile.

A questi inconvenienti si è messo termine con alcune modifiche apportate alla legge del 10 giugno 1937-XV dal Regio decreto-legge e dal disegno in esame. Con questo si rende indipendente la denuncia del vino prodotto dalla consegna della percentuale di vino destinato alla distillazione; si stabilisce che i mosti vengano equiparati al vino, sicchè si eliminano in tal modo tutte le controversie che sorgevano fra commercianti e industriali. Inoltre, si rende obbligatoria la consegna della vinaccia, da una parte assicurandosene un maggior quantitativo per la produzione dell'alcool, e d'altra parte eliminando tutti gli inconvenienti per i calcoli che bisognava fare specialmente a favore dei piccoli e medi produttori. Si dà all'Ente facoltà di avvalersi della procedura esattoriale, di modo che tutti gli inadempienti sono tenuti al pagamento a mezzo dei ruoli, e quindi l'Ente nazionale per la distillazione ha la tranquillità e sicurezza di provvedere all'acquisto del vino che non è stato consegnato. Mentre, cioè, l'Ente aveva, prima, la facoltà di surrogarsi agli inadempienti, oggi ne ha l'obbligo; ed ha così la sicurezza di poter incassare le somme che ha anticipate.

Per questa modifica alla legge sulla disciplina della viticoltura ha provveduto il Ministero dell'agricoltura d'accordo con la Corporazione vitivinicola e olearia, in seno alla quale vi è stata un'ampia discussione, raggiungendosi pieno accordo sulle proposte modifiche.

Aggiunge che il Ministero delle finanze ha opportunamente modificato il progetto in due punti. Poichè, per rendere più efficace il controllo, si era stabilito che l'Ente si avvallesse della Regia guardia di finanza, si è stabilita un'intesa tra l'Ente e il Ministero delle finanze per determinare l'onere di questo servizio che ricade sull'Ente. Così pure, per quanto riguarda la procedura esattoriale, il Ministero delle finanze ha determinato disposizioni con le quali si regola questo speciale servizio.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del Regio decreto-legge con le modificazioni risultanti dagli articoli del disegno di legge.

## ART. 1.

All'articolo 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, è sostituito il seguente:

« Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, sarà fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare, entro il 31 dicembre, all'Ente di cui all'articolo 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'articolo 10.

« Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, è considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

« Agli effetti della determinazione della quantità di vino che l'obligato è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dettati i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

« Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 15 marzo ».

Avverte che il camerata Viola ha presentato il seguente emendamento:

*Modificare il primo comma dell'articolo nel modo seguente:*

« Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le fo-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

reste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, sarà fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare all'Ente di cui all'articolo 11, per la destinazione alla distillazione, tutte le vinacce ottenute con uve dell'annata, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'articolo 10, nonchè di accantonare una parte del vino prodotto nell'anno. Con successivo decreto, da emanarsi entro il 30 novembre dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola e olearia, sarà stabilita la quota definitiva di vino da mettere a disposizione dell'Ente predetto e da consegnare entro il 31 dicembre ».

VIOLA fa presente che il suo emendamento mira ad eliminare dubbi e inconvenienti cui dà luogo la disposizione vigente. In sostanza egli propone di ripristinare i due tempi che vi erano prima, mentre con la nuova disposizione si dice soltanto: « entro il 31 dicembre sarà stabilita la quantità di vino da consegnare ». Vi sarebbe prima un decreto per determinare l'accantonamento di una parte del vino prodotto nell'anno; e poi un decreto col quale si ordina la consegna. Questo secondo decreto potrà determinare una quantità diversa di vino da consegnare rispetto alla quota di accantonamento, cioè anche un quantitativo minore, in relazione ai risultati della vendemmia, mentre l'accantonamento era stabilito su dati approssimativi.

ADINOLFI, *Relatore*, dichiara di rendersi conto dei giusti motivi che hanno determinato la proposta del camerata Viola; però, anzichè ritornare alla procedura dei due decreti, ritiene che sarebbe più opportuno posporre il termine della consegna, in modo da avere prima tutti gli elementi necessari per determinare il quantitativo di vino che dovrà essere consegnato.

Fa presente che, da un punto di vista tecnico, ciò non darebbe luogo ad alcun inconveniente, perchè nel primo periodo si distillano le vinacce, e quindi anche se il vino viene consegnato con un po' di ritardo, ciò non causa nessuno squilibrio.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, concorda col relatore.

GERVASIO si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal camerata Viola, nell'interesse della buona attuazione della legge, ma ritiene che la data stabilita per la con-

segna del vino destinato alla distillazione, debba essere protratta dal 31 dicembre alla fine di febbraio.

VIOLA concorda.

GAROGGIO osserva che, dal punto di vista tecnico, sono esatte le ragioni che hanno determinato le proposte dei camerati Viola e Gervasio; ma fa presente la necessità che l'agricoltore sappia, alla vigilia della vendemmia, quale sarà il quantitativo da accantonare, in modo da poter fare i suoi preventivi sugli acquisti, le vendite, i tagli, le correzioni, ecc. Se ciò non avviene, si possono creare, sul mercato, degli squilibri che danno adito alla speculazione, che si voleva appunto evitare con questa legge. Insiste perchè la quota di accantonamento sia fissata sin dal principio e in modo definitivo.

ADINOLFI, *Relatore*, conviene che l'agricoltore e il commerciante devono sapere fin dal principio quale è la percentuale di accantonamento, perchè la consegna influisce sul prezzo. Si dichiara favorevole che si fissi per il 31 agosto, anzichè per il 15 agosto, il termine per stabilire la quota di accantonamento, perchè alla fine di agosto si possono fare delle previsioni abbastanza fondate; ed è anche favorevole a protrarre alla fine di febbraio la consegna del vino.

GERVASIO insiste per l'approvazione dell'emendamento Viola, proponendo di portare dal 30 novembre al 31 ottobre il termine entro il quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà la quota definitiva di vino da mettere a disposizione dell'Ente. Ricorda che molte vendite cominciano il 10 o il 15 di agosto e che allo scopo di moralizzare il commercio la Corporazione vitivinicola e olearia ha preso opportuni accordi per evitare che le vendite « a futuro » avvengano prima di agosto. Il termine del 30 novembre per l'emissione del decreto avrebbe mantenuto troppo a lungo l'incertezza per la quota di accantonamento, ma al 31 ottobre vi è la possibilità di avere già gli elementi sufficienti per determinarla.

MORIGI afferma che tanto l'accantonamento, quanto la quota definitiva servono per creare sul mercato l'equilibrio tra il prezzo dell'uva e il futuro prezzo del vino. Ora se è vero che il mercato delle uve comincia ad essere valido dal 15 agosto in poi, ciò significa che colui che ha venduto l'uva dopo il 15 agosto e prima della fissazione definitiva del quantitativo da consegnare, può aver percepito un prezzo inferiore a quello che avrebbe dovuto percepire, soltanto per il fatto che successiva-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente viene variata la quota di consegna; e questo tornerebbe a danno dell'agricoltore.

Insiste perchè sia fissato tempestivamente, e non più tardi del 15 agosto, in maniera definitiva, quale sarà la percentuale di vino da consegnare. Sarà sempre un dato preventivo, che servirà di base alla fissazione di questa percentuale, ma la presunzione, dati gli elementi che sono in possesso degli organi competenti, sarà sempre abbastanza prossima alla realtà, da costituire un vantaggio per la spontanea creazione di un saldo equilibrio dei prezzi.

VIGNATI fa presente che il perturbamento del prezzo va a tutto vantaggio del produttore.

ADINOLFI, *Relatore*, osserva che la quota di accantonamento ha una influenza rilevante sul prezzo delle uve, di modo che quando la Corporazione per ragioni prudenziali determina tale quota in misura superiore a quella che poi effettivamente sarà praticata, il prezzo diminuisce. Tutto questo non torna affatto a favore dei produttori, ma a loro svantaggio.

Concorda, poi, nella proposta di trasportare il termine di consegna dal 31 dicembre al 28 febbraio, in quanto che a questa data i produttori hanno la possibilità di consegnare una maggiore quantità di vino deteriorato con grande vantaggio della produzione.

GAROGGIO propone di protrarre il termine, di cui all'ultimo comma, dal 15 marzo al 31 marzo per ragioni tecniche ovvie.

FEROLDI fa presente la condizione in cui potrebbero venirsi a trovare molte aziende dell'Italia centro-meridionale dove i patti di lavoro impongono di dare al personale un certo quantitativo di vino che può arrivare anche a due litri al giorno. Dovendosi attuare una produzione vinicola limitata, può darsi il caso che l'azienda si trovi costretta a consegnare una parte del vino per la distillazione, e debba poi prelevarla dalle proprie scorte di consumo, per poter dare al personale la quota per esso stabilita.

ADINOLFI, *Relatore*, rileva che con le detrazioni già stabilite per legge si va ad una quantità di vino tassabile, che è intorno ai due terzi di quello prodotto. Diminuendo ancora il quantitativo di vino tassabile, si aumenta l'onere di tutti gli altri agricoltori. Poichè in tutte le aziende si dà il vino ai propri lavoratori, si verrebbe ad avere un onere ricadente su tutti e quindi una diminuzione fittizia.

Concludendo, prega il camerata Viola di non insistere nel suo emendamento, mentre si dichiara favorevole ai due emendamenti per i

quali, nel primo comma, si sostituiscono alle parole « entro il 31 dicembre » le altre: « entro la fine di febbraio »; e alla fine dell'articolo, si sostituiscono alle parole « entro il 15 marzo » le altre « entro il 31 marzo ».

PRESIDENTE mette a partito questi emendamenti.

*(Sono approvati — Si approva l'articolo 1 emendato — Si approva l'articolo 2 nel testo del disegno di legge, che sostituisce quello del Regio decreto-legge — Si approvano gli articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge).*

Avverte che l'articolo 5 del Regio decreto-legge è stato modificato e sostituito con l'articolo 3 del disegno di legge.

Ne dà lettura:

ART. 5. (Art. 3 del disegno di legge).

All'articolo 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« La consegna prescritta a norma dell'articolo 7 dovrà avvenire presso le distillerie o presso centri di raccolta, le une e gli altri designati nel piano di avviamento delle materie vinose alla distillazione, che l'Ente formulerà ogni anno entro il 31 agosto, d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20 della presente legge.

« La consegna del vino potrà anche essere effettuata temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso, l'Ente rilascerà all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantità e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualità di depositario, del vino custodito.

« È in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcole.

« Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente dovrà provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente:

« a) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;

« b) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato.

« La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spese dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computerà l'importo stabilito a norma dell'articolo 17 della presente legge.

« Per la riscossione del prezzo del vino acquistato per conto dell'inadempiente e delle spese sostenute per gli acquisti eseguiti a norma dei precedenti comma, nonché degli aggi di riscossione, l'Ente ha facoltà di avvalersi delle norme per la procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli da rendere esecutori dall'Intendente di finanza della provincia nella quale l'inadempiente doveva effettuare la consegna del vino o delle vinacce e da porre in riscossione con le modalità stabilite dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti è dato altresì in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

« Le somme iscritte nei ruoli saranno riscosse dagli esattori comunali con lo stesso aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel comma quarto e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo e non abbia provveduto al pagamento entro la data stabilita dall'Ente ».

Comunica che il camerata Dall'Orto ha presentato il seguente emendamento a quest'articolo:

*Aggiungere dopo il primo comma il seguente:*

Nella formulazione del detto piano l'Ente terrà presente la particolare posizione delle distillerie cooperative consentendo ad esse di ritirare la vinaccia e il vino prodotti dai soci nei limiti quantitativi stabiliti dal piano stesso.

ADINOLFI, *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento Dall'Orto, perchè se i soci della Cooperativa risiedono in tre o quattro provincie diverse e la distilleria si trova anch'essa in altra provincia, le vinacce dovreb-

bero essere trasportate dai diversi punti nell'unica distilleria del Consorzio con gravi difficoltà dei trasporti.

DALL'ORTO insiste nel suo emendamento in quanto con esso si chiede di sanzionare una pratica in parte già in atto e che rientra nell'ambito del piano di avviamento della materia vinosa alla distillazione.

Osserva che nel suo emendamento si tiene anche conto di un altro dato di fatto e cioè della potenzialità degli stabilimenti in quanto la legge che disciplina la consegna delle vinacce e dei vini poggia su due punti essenziali: il piano nazionale che non deve essere variato e la potenzialità degli stabilimenti.

Poichè nell'azienda cooperativa si è già creato un rapporto tra soci e società prima ancora che venisse emanata la legge, e gli agricoltori volontariamente con i loro capitali ed i loro mezzi si sono creati una disciplina, è giusto che si riconosca questa posizione di fatto e di diritto.

Fa anche presente un'altra ragione: le distillerie cooperative hanno dato un maggior prezzo in confronto a quello stabilito, perchè nelle cooperative, come è noto, non c'è un prezzo di acquisto, ma una quota di riparto. Alcune distillerie cooperative hanno distribuito ai soci 32 lire al quintale invece di 21. Non accogliendo l'emendamento, si verrebbe a danneggiare l'agricoltore socio di cooperative solo perchè è stato disciplinato nel passato, associandosi volontariamente.

Per quanto riguarda l'osservazione del Relatore circa i trasporti, ritiene ch'essa non tiene conto del fatto che le spese di trasporto vengono fissate secondo un piano nazionale e poi viene fatto un conguaglio; quindi anche il trasporto non ha nessuna incidenza sul piano nazionale dell'Ente.

Infine fa presente che il suo emendamento tende a mantenere in efficienza gli stabilimenti cooperativi esistenti.

GERVASIO ritiene che vi sia differenza tra quello che ha detto il camerata Dall'Orto e la dizione dell'emendamento. Egli chiede di statuire che quello che avviene oggi, avvenga anche domani, nei limiti del piano. Ma il piano non è solo quantitativo. Bisognerebbe, quindi, dire: « nei limiti della zona e dei quantitativi », e allora l'emendamento si potrebbe accettare.

Pone in rilievo che non vi sarebbe nessuna convenienza economica se si dovesse eccedere nelle spese di trasporto delle materie vinose in distillerie molto lontane.

MORIGI si dichiara contrario all'emendamento Dall'Orto, che, oltre a dar luogo a com-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

plicazioni nell'andamento del lavoro delle distillerie, contrariamente a quanto ha detto il camerata Dall'Orto, ammette un diritto dei cooperatori di portare le vinacce alle distillerie delle Cooperative, che viene infirmato da precedenti abbastanza chiari; e ne ricorda alcuni.

Fa presente che quando si predispose il piano, bisogna tener conto dei minori oneri che devono pesare su questa merce, perchè altrimenti sarebbe impossibile continuare a fare la distillazione della vinaccia, che è una materia così povera da non consentire un costo di trasporto superiore a un certo limite. Il piano di distillazione viene predisposto per utilizzature e per evitare che le vinacce siano trasportate per percorsi eccessivi.

Non ritiene che sia il caso di creare dei privilegi in favore dei soci delle Cooperative, che altrimenti chiunque, associandosi ad una distilleria, potrebbe mandare la vinaccia dove più gli fa comodo. Il fatto di essere socio di una Cooperativa, non può modificare la figura del produttore; e tutti i produttori debbono avere gli stessi obblighi e mandare le vinacce alla distillazione secondo le medesime norme.

ORSOLINI CENCELLI si dichiara favorevole all'emendamento Dall'Orto, e dissente dei criteri dei camerati Gervasio e Morigi. È giusto che il settore di influenza che deve avere una distilleria sia in rapporto con la zona; ma è assurdo che ad un certo momento una distilleria, come quella di Modena che è stata creata dagli agricoltori, non debba avere più la possibilità di lavorare. L'emendamento Dall'Orto ha lo scopo di mantenere la situazione attuale e di evitare che si creino degli spostamenti di zona che danneggino gli interessi degli agricoltori, interessi già precostituiti alla formazione dell'Ente della distillazione.

È sempre necessario tener poi presente il costo dei trasporti. L'Ente della distillazione, se vuole continuare ad esistere, anzichè dar vita a impianti troppo grandi, deve creare distillerie più ridotte e che siano più vicine ai centri di consumo. Lamenta la tendenza odierna a creare grandi stabilimenti lontani dai luoghi di produzione, per cui le spese di trasporto aumentano, e gli agricoltori finiscono col non avere convenienza a portarvi le proprie vinacce.

Circa il termine di consegna delle vinacce, ritiene che quello del 10 novembre sia troppo breve; bisognerebbe, specie per determinate zone, allungarlo, se non si vuole che gli agricoltori rinunzino ad utilizzare il loro

sottoprodotto vinaccia, o debbano anticipare la vendemmia, producendo vino di qualità inferiore.

ADINOLFI, *Relatore*, dichiara che non vi è nulla da obiettare a che i cooperatori abbiano, entro determinati limiti, la possibilità di portare le vinacce alla propria distilleria; ma non si può riconoscere loro un diritto assoluto a far questo, senza gravi inconvenienti.

Ricorda che la Corporazione, il Consorzio e l'Ente, hanno dovuto rivedere tutta la dislocazione delle distillerie, che erano sorte nel modo più irrazionale possibile, con grande spreco di spese di trasporti, sicchè non vi era tanta volte convenienza di mandare le vinacce alla distilleria. Ora si è fatto un piano razionale, per quanto possibile, e ad ogni distilleria è stata assegnata una certa zona di produzione delle vinacce. Il diritto assoluto invocato dal camerata Dall'Orto, sia pure in favore dei cooperatori, verrebbe a turbare continuamente questo piano e quindi non può essere ammesso.

DALL'ORTO contesta che, accettando il suo emendamento, si venga a conferire uno speciale diritto ai cooperatori e alle distillerie cooperative.

Rimane sempre il diritto dell'Ente della distillazione a fare il piano; e sarà l'Ente che terrà presente, senza esservi però obbligato, la situazione dei soci delle Cooperative, con speciale riguardo al mantenimento della loro posizione sociale nel quadro generale dei quantitativi di materie vinose assegnate dal piano, e della potenzialità dello stabilimento.

Per quanto riguarda il sorgere di nuove distillerie cooperative, che potrebbero portare una sensibile variazione al piano dell'Ente per la distillazione, afferma che questo pericolo è inesistente, poichè, per dar luogo alla creazione di uno stabilimento anche cooperativo, è necessaria l'approvazione della Commissione corporativa degli impianti industriali la quale, come è noto, limita attualmente al minimo tali autorizzazioni.

Accettando l'emendamento, non si creano quindi situazioni nuove, ma si limita la facoltà dei soci delle cooperative, di portare le vinacce alle loro distillerie, alla situazione attuale.

GAROGGIO si associa alle argomentazioni del relatore, ritenendo pericoloso il riconoscere un qualsiasi diritto speciale ai cooperatori in una legge di disciplina unitaria. Del resto l'Ente della cooperazione ha suoi rappresentanti in seno all'Ente per la distillazione; e ciò può bastare per garantire che siano ascoltati i suoi punti di vista nella pre-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

parazione dei piani di avviamento alle distillerie.

DALL'ORTO riconosce che finora l'Ente per la distillazione è venuto incontro alle richieste dell'Ente della cooperazione, ma, cambiando gli uomini, potrebbero anche cambiare le direttive. È per questo che chiede che nella legge sia sancita questa facoltà a favore dei cooperatori.

MUZZARINI ritiene che si sia tutti d'accordo sul diritto degli agricoltori, di portare le loro vinacce alle attrezzature che hanno costruito per sopperire alle esigenze delle loro aziende. La preoccupazione del Relatore consiste in questo, che quando un socio sta fuori della zona di pertinenza della distilleria cooperativa, egli non debba pretendere di mandarvi le sue vinacce per la lavorazione. Ma evidentemente ciò non accadrà perchè nessun socio di cooperativa penserà a servirsi di una distilleria troppo lontana, sostenendo delle spese di trasporto che renderebbero antieconomica la lavorazione.

MORIGI fa presente che i diversi prezzi delle vinacce sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in modo da tener conto del contenuto in materie estraibili e del loro stato di conservazione; altrettanto dicasi per il vino e le altre materie vinose.

Chiede se sia più regolare che i soci delle cooperative ricevano in pagamento delle vinacce i prezzi fissati dal Ministero secondo i criteri già esposti, partecipando poi agli eventuali utili industriali della gestione sotto forma di dividendo, oppure che detto utile sia conglobato nel prezzo alterando così l'unità dei prezzi voluta dalla legge per evitare una concorrenza fra le varie distillerie, al fine di utilizzare in pieno le attrezzature ed assicurare la totalitaria affluenza della vinaccia alle distillerie.

Se le distillerie cooperative dessero ai soci il dividendo e pagassero le vinacce al prezzo stabilito dal Ministero, la questione sollevata dal camerata Dall'Orto non esisterebbe, perchè il guadagno dei soci sarebbe uguale alla loro parte di dividendo.

DALL'ORTO osserva che bisogna tenere in considerazione quello che è il funzionamento delle aziende cooperative dal punto di vista economico e giuridico. Afferma che le distillerie cooperative non corrispondono dividendi, ma soltanto una quota di riparto, e ciò è perfettamente regolare. Il dividendo è il frutto di un capitale impiegato in azioni di aziende di speculazione; invece nelle cooperative il capitale ha solo funzione strumentale e

si segue tutt'altro sistema. Il socio si assume l'obbligo di portare le materie prime per la trasformazione alla cooperativa per un dato periodo, per esempio per venti anni, e ve le porta; poi, alla fine della lavorazione, detratte le spese generali di produzione, di ammortamento, ecc. si corrisponde al socio una quota di riparto in funzione delle qualità e quantità delle materie prime apportate e del prezzo di realizzo della vendita del prodotto finito. Non si può quindi parlare di un dividendo; e tutto questo è perfettamente regolare.

ADINOLFI, *Relatore*, mantiene la sua opposizione all'emendamento Dall'Orto che sconvolgerebbe la disciplina delle distillerie tanto faticosamente raggiunta.

GERVASIO ricorda di avere proposto una modifica all'emendamento Dall'Orto, e ne dà lettura:

« Nella formulazione del detto piano l'Ente terrà presente la particolare posizione delle distillerie cooperative, consentendo ad esse di ritirare la vinaccia ed i vini prodotti dai soci nei limiti quantitativi e di zona stabiliti dal piano stesso ».

PRESIDENTE ritiene che anche la nuova dizione dell'emendamento non risolva la questione.

ADINOLFI, *Relatore*, fa presente che la questione discussa non è, in fondo, materia di legge, ma di regolamento. Fa rilevare che gli agricoltori, i quali amministrano l'Ente non potranno andare contro gli interessi dei propri soci. Constata, infine, che la Commissione è, in via di massima, favorevole al mantenimento dello *statu quo*.

Propone, quindi, di rimandare la soluzione della questione al regolamento, dovendosi in quella sede tener conto dei concetti sopra accennati.

DALL'ORTO aderisce a questa proposta, alla condizione che sia ben chiaro che nel regolamento si debba tener conto dell'emendamento.

PRESIDENTE propone che la Commissione esprima l'opinione che l'emendamento Dall'Orto debba essere inserito nel regolamento, e che quanto è richiesto nell'emendamento debba riguardare le distillerie cooperative attualmente esistenti, contemperandone gli interessi con le esigenze dei piani di produzione stabiliti dall'Ente.

(La Commissione concorda).

DALL'ORTO, in conseguenza di tali chiarimenti, dichiara di ritirare l'emendamento.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE comunica che il camerata Viola propone di aggiungere, dopo il terzo comma del medesimo articolo, il seguente periodo:

« L'Ente per la distillazione potrà consentire di volta in volta ai vinificatori che dispongano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, di attrezzatura specializzata per la fabbricazione del vinello, di consegnare, in parziale o totale sostituzione delle vinacce, vinelli di propria produzione in quantità corrispondente al complessivo di gradi alcoole, calcolato in ragione della resa alcoolica media che sarà stabilita per ciascun tipo di vinacce ».

VIOLA fa presente, a motivazione del suo emendamento, che finora i produttori erano liberi di consegnare o meno le vinacce, e che quelle consegnate andavano a scapito dei gradi del vino. Perciò, nel periodo passato gli agricoltori, gli industriali e i commercianti si erano attrezzati per fare il vinello e consegnarlo alle distillerie, e avevano tutta un'attrezzatura per utilizzare anche i sottoprodotti.

ADINOLFI, *Relatore*, ricorda essere canone fondamentale stabilito dal Ministero dell'Agricoltura, su conforme parere della Corporazione, che dei vinelli non si debba in questa legge parlare, perchè se si autorizzano le dette attrezzature, si nuoce alla produzione del vino. Comunque, si potrà esaminare la questione in sede di regolamento.

VIOLA ritira il suo emendamento, perchè sia esaminato in sede di regolamento.

PRESIDENTE ne dà atto.

Avverte che il camerata Garoglio propone di aggiungere dopo il sesto comma dell'articolo in esame il seguente periodo:

« Le spese sostenute per gli acquisti di cui al comma precedente ai fini della loro iscrizione al ruolo di riscossione saranno annualmente stabilite in misura media per ogni grado ettolitro di vino acquistato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Ministro per le corporazioni ».

GAROGLIO dà ragione del suo emendamento, facendo presente l'opportunità che si conosca di anno in anno l'ammontare delle spese che debbono gravare sui vini destinati alla distillazione, per le operazioni varie di acquisto e di consegna, anche per tener conto che esse variano a seconda delle quotazioni nei diversi anni. Il fatto che dette spese siano autorizzate, secondo quanto si propone, dal Ministero, dà le garanzie volute dalla legge.

PRESIDENTE conviene sulla opportunità di questa proposta e la mette a partito.

(*È approvata*).

MORIGI ricorda la dizione dell'ultimo comma dell'articolo:

« Le disposizioni contenute nel comma quarto e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo e non abbia provveduto al pagamento entro la data stabilita dall'Ente ».

Propone che siano soppresse le ultime parole, e precisamente: « e non abbia provveduto al pagamento entro la data stabilita dall'Ente ».

Fa presente che questa frase crea delle formalità e delle complicazioni non necessarie, in quanto che a norma di essa, si deve prima stabilire una data, e poi andare a controllare se l'obbligato abbia pagato o meno entro detta data. Invece, sopprimendo la frase, s'intende che colui che ha dato la delega può essere iscritto senz'altro a ruolo, e si dà così all'Ente la garanzia che il pagamento sarà fatto.

PRESIDENTE mette a partito questo emendamento.

(*È approvato*).

Mette a partito l'articolo 5 del Regio decreto-legge, modificato secondo la dizione dell'articolo 3 del disegno di legge, e con gli emendamenti, già approvati, dei camerati Garoglio e Morigi.

(*È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 6 del Regio decreto-legge*).

Dà lettura dell'articolo 7 del Regio decreto-legge.

## ART. 7.

All'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

« L'Ente verserà all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma.

« Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrisponderà inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze e alle condizioni delle diverse zone ».

Avverte che il camerata Dall'Orto propone di aggiungere dopo il secondo comma di quest'articolo, il comma seguente:

« Il versamento del detto importo potrà, tuttavia, essere effettuato per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato ».

DALL'ORTO fa presente che la situazione per le distillerie cooperative è diversa da quella per le distillerie private. Per quanto riguarda le prime, l'Ente per la distillazione paga le vinacce conferite dai soci delle cooperative al prezzo stabilito; poi la Cooperativa provvede a pagare i suoi soci aggiungendo al prezzo dell'Ente le quote di riparto. Si tratta di una semplice questione amministrativa che non arreca nessun aggravio all'Ente.

MORIGI conviene che tutto si riduce ad una formalità, riguardo alla quale l'Ente non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento Dall'Orto.

(È approvato — Si approva l'articolo 7, così modificato, del Regio decreto-legge — Si approvano senza discussione i successivi articoli 8, 9 e 10).

Avverte che gli articoli 1, 2, 5 e 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, modificati, diventano rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge, ed essi sono stati già approvati. Tenendo conto di questa modifica di numerazione, dà lettura dell'articolo 1, modificato, del disegno di legge.

ART. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta

modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, intendendosi sostituiti, agli articoli 1, 2, 5 e 7 del predetto decreto, rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi della provincia di Pisa e di Lucca. (1260)**

GAROGGIO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame consta di due parti che, dal punto di vista idrico, sembrano antitetiche: da una parte, infatti, esso è diretto a favorire l'afflusso dell'acqua, dall'altra, a toglierla.

Nella prima parte il disegno di legge concerne l'acquedotto dell'Istria, che ha un'importanza grandissima non solo per la bonifica, ma anche dal punto di vista sociale. Il contributo del 95 per cento, dato fin dal principio dallo Stato, costituiva un contributo insufficiente, perchè i Comuni sono talmente poveri che anche quel 3 per cento che doveva essere riservato ai Comuni, ha dovuto essere sostituito da un contributo speciale della Provincia, la quale si è impegnata a stabilizzare al cinque per cento la sua aliquota di partecipazione.

Fa presente che le spese sono talmente ingenti che è sembrato ora giusto e tempestivo che il Ministero si preoccupasse di dare un contributo straordinario di 4 milioni equivalenti alle passività subite per effetto dei precedenti lavori, e a ciò provvede il disegno di legge. Tuttavia, come salvaguardia, è stabilito che quando l'acquedotto funzionerà e potrà dare degli utili, questi saranno devoluti allo Stato fino alla concorrenza della somma che oggi concede.

La seconda parte del disegno di legge si riferisce alla particolare situazione delle provincie di Lucca e di Pisa, le cui opere furono danneggiate dalle alluvioni dell'autunno del 1940. Ricorda la terribile alluvione del 17 novembre che ruppe gli argini del Serchio in modo che le acque, invece di andare a finire in mare, si riversarono nel lago del Massaciucoli elevandone di oltre due metri il livello e invadendo, con enormi danni, il terreno, parte del quale è ancora sott'acqua. In particolare il Consorzio di Bonifica di Massaciucoli,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bacino pisano (Pisa), ha avuto 20 milioni di danni, di cui 17 milioni per opere di bonifica distrutte e 3 o 4 milioni di prodotti diversi distrutti. Oltre il suddetto Consorzio, i consorzi particolarmente interessati a questi danni, sono quello di Massaciuccoli, bacino lucchese (Lucca), e indirettamente e direttamente, sia pure in minore misura, il Consorzio di Ponente-Viareggio (Lucca) e il Consorzio Rio Bacatoio (Lucca). È appunto sulla situazione di codesti Consorzi che si è volta la particolare attenzione del Ministero per venire in-

contro ai forti danni da essi subiti, a seconda dei bisogni di ciascun consorzio.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 13.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età. (1259)**

ARTICOLO UNICO.

Per la durata della presente guerra e per sei mesi successivi s'intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e del Regio decreto-legge 11 febbraio 1923-I, n. 432, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, i lavoratori fissi ed avventizi di sesso maschile, addetti ad aziende agricole e forestali, compresi nella età dai 65 anni ai 70 compiuti i quali, ai fini della misura delle indennità in caso d'infortunio, s'intendono compresi nel gruppo degli assicurati dai 55 ai 65 anni della tabella annessa alla legge 24 marzo 1921, n. 297.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi. (1266)**

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, con le seguenti modificazioni:

« Gli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di

guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze Armate e della popolazione civile ».

« All'uopo:

« *a)* dispone censimenti e denunce obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

« *b)* provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonché agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;

« *c)* assegna alle Forze Armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

« *d)* determina il fabbisogno alimentare di ciascuna provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilità;

« *e)* vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attività e assicurarne il funzionamento, con facoltà di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;

« *f)* stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;

« *g)* emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

« *h)* procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonché agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari. Gli organismi così costituiti agiscono alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« z) in generale provvede a quanto è necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi ».

« Per i provvedimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

« Art. 6. — I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse è un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Prefetto.

« Il direttore prende gli ordini dal Prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il Prefetto è coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal Prefetto che lo presiede, dal Segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Fiduciaria dei Fasci femminili della provincia, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni.

« Dal Comitato speciale che avrà per segretario il direttore della Sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza o esperti delle organizzazioni sindacali di categoria.

« Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222 ».

« Art. 10. — Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme e i mezzi occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione ».

« Art. 11. — È abrogato il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, numero 1080, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del presente decreto.

« Ai reati preveduti dai detti articoli si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

« È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto ».

« Art. 12. — Continuano ad avere vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222 ».

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. (1258)**

**ART. 1.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, numero 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, intendendosi sostituiti, agli articoli 1, 2, 5 e 7 del predetto decreto, rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

**ART. 2.**

All'articolo 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, è sostituito il seguente:

« Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, sarà fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare, entro la fine di febbraio all'Ente di cui all'articolo 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'articolo 10.

« Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, è considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quanti-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

« Agli effetti della determinazione della quantità di vino che l'obbligato è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

« Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 31 marzo ».

ART. 3.

All'articolo 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

« a) ogni anno, la denuncia, da presentare al podestà, non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantità di vini, mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino; prodotti con uve dell'annata, nonchè delle vinacce relative;

« b) ogni cinque anni o, eventualmente, a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podestà delle quantità di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino, detenute da produttori e da commercianti.

« Nella denuncia di cui alla lettera a) l'obbligato dovrà indicare la quantità di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

« La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di cui all'articolo 11, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

« Al servizio di polizia relativo all'osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvederà la Regia Guar-

dia di finanza, secondo le disposizioni che impartirà il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di cui all'articolo 11. Alla regolazione degli oneri relativi a tale servizio sarà provveduto mediante convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e l'Ente suddetto e da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

ART. 4.

All'articolo 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« La consegna prescritta a norma dell'articolo 7 dovrà avvenire presso le distillerie o presso centri di raccolta, le une e gli altri designati nel piano di avviamento delle materie vinose alla distillazione, che l'Ente formulerà ogni anno entro il 31 agosto, d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20 della presente legge.

« La consegna del vino potrà anche essere effettuata temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso, l'Ente rilascerà all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantità e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualità di depositario, del vino custodito.

« E in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcole.

« Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente dovrà provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente:

« a) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;

« b) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato.

« La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spese dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computerà l'importo stabilito a norma dell'articolo 17 della presente legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Le spese sostenute per gli acquisti di cui al comma precedente ai fini della loro iscrizione al ruolo di riscossione saranno annualmente stabilite in misura media per ogni grado ettolitro di vino acquistato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Ministro per le corporazioni.

« Per la riscossione del prezzo del vino acquistato per conto dell'inadempiente e delle spese sostenute per gli acquisti eseguiti a norma dei precedenti comma, nonchè degli aggi di riscossione, l'Ente ha facoltà di avvalersi delle norme per la procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli da rendere esecutori dall'Intendente di finanza della provincia nella quale l'inadempiente doveva effettuare la consegna del vino o delle vinacce e da porre in riscossione con le modalità stabilite dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti è dato altresì in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

« Le somme iscritte nei ruoli saranno riscosse dagli esattori comunali con lo stesso aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel comma quarto e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo ».

## ART. 5.

All'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

« La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun

obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

« L'Ente verserà all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma. Il versamento del detto importo potrà, tuttavia, essere effettuato per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato.

« Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrisponderà inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze e alle condizioni delle diverse zone ».

**Provvedimenti a favore del Consorzio per la bonifica dell'Istria e dei Consorzi della provincia di Pisa e di Lucca. (1260)**

## ART. 1.

Per l'esecuzione delle opere dell'acquedotto istriano, è concesso al Consorzio per la bonifica dell'Istria un contributo straordinario non superiore a lire 4,000,000.

## ART. 2.

Gli utili netti annuali che potranno verificarsi nell'esercizio dell'acquedotto istriano saranno devoluti allo Stato sino alla concorrenza della somma erogata ai sensi del precedente articolo 1.

L'accertamento di tali utili è demandato durante l'esecuzione delle opere di costruzione dell'acquedotto alla Commissione liquidatrice del costo effettivo dell'opera, nominata a termini del Regio decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1560.

Successivamente, un rappresentante del Ministero delle finanze farà parte dell'Amministrazione dell'ente in qualità di revisore dei conti.

## ART. 3.

Ai Consorzi di bonifica ricadenti nelle provincie di Pisa e di Lucca le cui opere sono

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

state danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1940 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere contributi straordinari qualora venga accertato che le normali capacità contributive dei terreni facenti parte dei rispettivi comprensori non consentano ulteriori aggravii.

La misura del contributo sarà determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze.

ART. 4.

Alla spesa derivante dai contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sarà provveduto con i fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543.